

Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara

P.A.E. (2009-2018)

**Piano comunale per le Attività Estrattive
(Legge Regionale n. 17 del 18.7.1991)**

NORME TECNICHE di ATTUAZIONE

Art. 1 – Finalità del Piano

Il presente Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) disciplina le attività estrattive nel territorio del Comune di Portomaggiore, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.), segnatamente nell'art. 21 "Obiettivi di quantità derivanti da altre disponibilità di materiali inerti" del vigente PIAE, con l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo in un quadro di corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse.

Le presenti Norme sono parte integrante delle Norme di Attuazione del vigente strumento urbanistico generale.

Art. 2 - Progetti di sicurezza idraulica del territorio, di realizzazione di infrastrutture rilevanti, di riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica.

Il Comune di Portomaggiore ammette alla commercializzazione materiali inerti risultanti eccedenti da interventi di sicurezza idraulica del territorio, di realizzazione di infrastrutture rilevanti, di riqualificazione ambientale, di miglioramento paesaggistico e/o di ricostruzione del paesaggio storico di pianura, ferma restando la esclusione dalla commercializzazione di materiali provenienti da trasformazioni territoriali attuate per migliorare o modificare le attività di produzione dell'impresa agricola.

I materiali provenienti da questi interventi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al già citato art. 21 delle NTA del PIAE vigente.

Prima della loro approvazione definitiva, i progetti di cui al primo comma precedente, fatta eccezione per quelli di realizzazione di infrastrutture rilevanti e per quelli comunque già oggetto di procedura di valutazione di impatto in cui la Provincia di Ferrara si sia già positivamente espressa, dovranno obbligatoriamente ottenere da parte della medesima Provincia esplicita dichiarazione di conformità al P.T.C.P. e - limitatamente alla parte di commercializzazione degli inerti - al P.I.A.E. della Provincia di Ferrara.

I progetti di riqualificazione ambientale, di miglioramento paesaggistico e/o di ricostruzione del paesaggio storico di pianura di cui al primo comma precedente possono essere attuati solo se ricadenti in ambiti di valorizzazione territoriale (naturalistica, ambientale, paesaggistica, turistica, ricreativa) così come riconosciuti e regolamentati dal PSC del Comune di Portomaggiore o da specifici strumenti settoriali quali i Piani territoriali dei Parchi o gli atti istitutivi delle Riserve naturali e quelli di perimetrazione e gestione delle Aree di Riequilibrio Ecologico, individuate ai sensi della L.R. 6/2005.

Avranno priorità nella relativa utilizzazione delle quote tabellari per la commercializzazione degli inerti di recupero, i progetti ricadenti nei territori costituenti il progetto di Rete Ecologica Provinciale, di cui alle tavole del gruppo 5.1 del PTCP vigente, nonché ai territori indicati come sistema strutturale, zone privilegiate e polarità per lo sviluppo dell'offerta turistica in ambito rurale e per l'incremento della qualità ambientale delle aree turistiche, indicati nella specifica sezione del medesimo PTCP.

Fino alla approvazione del PSC e per le finalità del presente PAE, i territori di cui al comma precedente costituiscono la individuazione degli ambiti idonei alla presentazione ed autorizzazione dei progetti di riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica.

Le modalità di commercializzazione dei materiali di cui al presente articolo, ferme restando le condizioni di legge vigenti, sono sottoposte alla disciplina dello specifico Regolamento, parte integrante delle presenti NTA, quale allegato A.

Art. 3 - Norme finali.

Per quanto non contemplato nelle presenti Norme, si fa riferimento alle norme di attuazione del PIAE vigente, degli strumenti urbanistici generali Comunali , al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Portomaggiore, alle leggi dello Stato e della Regione in materia di attività estrattive, edilizia e territorio.

Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara

P.A.E. (2009-2018)

**Piano comunale per le Attività Estrattive
(Legge Regionale n. 17 del 18.7.1991)**

REGOLAMENTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA' NON ESTRATTIVE

INDICE

Art

- .
- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Scopo
- 3 Strumenti di pianificazione
- 4 Strumenti di gestione
- 5 Ambiti di intervento
- 6 Tipologia di interventi il cui materiale di risulta è ammesso alla commercializzazione
- 7 Tipologia di interventi il cui materiale di risulta non è ammesso alla commercializzazione
- 8 Destino finale del materiale non commerciabile
- 9 Esclusioni
- 10 Tariffe
- 11 Rilascio autorizzazione
- 12 Tenuta del registro delle autorizzazioni con i quantitativi
- 13 Misurazioni e controlli
- 14 Sanzioni
- 15 Entrata in vigore

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la commercializzazione di **materiali inerti di recupero** (litotipi argillosi e sabbiosi) derivanti come risultato secondario dalla realizzazione di opere ed interventi non classificabili come attività estrattiva ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 17/91 e sue modificazioni.

Art. 2 - Scopo

In linea generale i materiali inerti di recupero **devono** essere reimpiegati/riutilizzati nell'ambito del sito oggetto dell'opera/intervento e destinati al ripristino dei luoghi qualora l'intervento riguardi modifiche temporanee del sito ovvero interventi destinati alla temporanea conduzione dei fondi agricoli.

In particolare, quando da specifica relazione tecnica allegata al progetto si dimostri che l'opera/intervento produce un'eccedenza di materiali inerti non reimpiegabili, ovvero non collocabili in riserva in loco senza danno per la conduzione dell'opera o intervento - solo in questo caso - detti materiali **possono** essere commercializzati alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 - Strumenti di pianificazione

La pianificazione in materia di attività estrattiva è attuata mediante:

- a) il Piano territoriale regionale (PTR);
- b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE);
- c) il Piano comunale delle attività estrattive (PAE);

Il PAE è stato redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE e congiuntamente ad esso, in base allo specifico Accordo sottoscritto tra Comune e Provincia. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.

Il PIAE ha individuato come obiettivo di quantità il raggiungimento del 20% del fabbisogno provinciale complessivo tramite l'utilizzo di inerti provenienti da attività di trasformazione del territorio diverse da quelle di cava, assegnando, in particolare ed in via indicativa, al Comune di Portomaggiore un quantitativo di materiale di recupero da attività non estrattive pari a **140.000 mc** (prevalentemente argilla).

Tali quantità, ai sensi dell'art.4 delle NTA del PIAE, vanno intese come indicative. Il Comune, con delibera di Consiglio, potrà determinare incrementi della quantità di materiali di recupero ammessi alla commercializzazione indicata al comma precedente, sulla base dei dati di monitoraggio annuale sul PAE, senza che ciò comporti variante al presente PAE..

Art. 4 - Strumenti di gestione

Ai fini di dare applicazione a quanto previsto dal PIAE approvato (Norme tecniche di attuazione, Titolo II - art. 4, progetti di riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica); si definisce che, dall'intero comprensorio comunale, in difetto di specifica individuazione puntuale (zonizzazione) potranno derivare i materiali inerti di recupero, alle condizioni disciplinate, tutte, con il presente regolamento.

Art. 5 - Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento da dove potranno derivare i materiali inerti sono così individuati:

1. Zone omogenee agricole definite dal PSC\PRG, purchè non soggette a vincoli ai sensi degli strumenti di pianificazione paesistica (PTCP) o delle vigenti normative in materia ambientale, salvo nulla osta dei competenti Enti (Soprintendenza, Provincia ect.).
2. Zone di Riqualificazione Ambientale e Paesistica, definite negli strumenti di pianificazione generale comunale vigenti alla data di adozione del presente Regolamento, ovvero previste da strumenti di pianificazione generale di ambito sovracomunale. Tali ambiti sono individuati come da privilegiare per il rilascio delle autorizzazioni alla commercializzazione nel periodo di validità del PAE;
3. Zone urbanizzate residenziali e/o produttive; zone urbanizzabili nel rispetto del PRG vigente, previa approvazione del piano particolareggiato e sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica;
4. Zone non rientranti nei suindicati punti 1 e 2, ma riconducibili ad interventi relativi ad Opere pubbliche in generale.

Art. 6 - Tipologia di interventi il cui materiale di risulta è ammesso alla commercializzazione

Sono da considerare materiali ammessi alla commercializzazione, **quelli eccedenti** il quantitativo **superiore a 100 mc** derivanti come risultato secondario a seguito della realizzazione di opere ed interventi non classificabili come attività estrattive, e più precisamente:

a) Materiali inerti derivanti da:

1. scavi di sbancamento a sezione ampia o a sezione obbligata, in terreni di qualsiasi natura, per l'esecuzione di opere edili private negli ambiti urbanizzati od urbanizzabili previsti dal vigente PRG;
2. scavi provenienti da opere di urbanizzazione in genere, eseguite dai privati in attuazione di Piani particolareggiati e Progetti esecutivi;
3. realizzazione di Opere Pubbliche previste nei Piani triennali delle Amministrazioni precedenti;

b) Materiali inerti derivanti da:

1. scavi provenienti da interventi che trasformano in modo permanente il territorio finalizzati a:

- riqualificazione ambientale (aree di riequilibrio ecologico, corridoi ecologici, ecc);
- miglioramento paesaggistico e/o di ricostruzione del paesaggio storico di pianura (es: maceri nelle forme, dimensioni e caratteristiche tipiche del nostro paesaggio rurale, ecc). I progetti di cui al comma b) possono essere attuati solo se ricadenti in zone dove gli strumenti di pianificazione prevedano interventi di valorizzazione territoriale (naturalistica, ambientale, paesaggistica, turistica, ricreativa) riconosciuti e regolamentati dalla pianificazione comunale generale, oltre che nelle specifiche prescrizioni derivanti dalle Norme per la Tutela Paesaggistica del P.T.C.P. vigente per la Provincia di Ferrara.

Il materiale di risulta ammesso a commercializzazione sarà sottoposto al pagamento della tariffa stabilita dalla D.G.R. n. 70/1992 e successive modificazioni (art. 20 lettera m. della L.R. n. 7/2004).

Qualora la quantità di materiale di risulta proveniente dai suddetti interventi sia inferiore a 100 mc, ad esso si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.

Art. 7 - Tipologia di interventi il cui materiale di risulta non può essere ammesso alla commercializzazione

Sono esclusi dalla possibilità di commercializzazione i materiali inerti secondari provenienti da trasformazioni territoriali attuate per migliorare o modificare le attività di produzione dell'impresa agricola.

Il presupposto di esclusione deriva dal fatto che la tipologia degli interventi attuati sul fondo si identifica come attività di trasformazione agricola temporanea, per cui in via prioritaria il materiale di risulta, anche se eccedente, dovrà essere trattenuto all'interno del sito e ciò allo scopo di riutilizzarlo per il ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata l'attività.

Oltre alla ordinaria gestione delle aree agricole, ricadono in tali interventi:

- ◆ vasche per allevamento ittico;
- ◆ risaie;
- ◆ vasca di accumulo liquami zootecnici;
- ◆ vasca di stoccaggio provvisorio delle acque di accumulo per uso irriguo;
- ◆ gioco di caccia;
- ◆ altre attività assimilabili per analogia.

Art. 8 - Destino finale del materiale non commercializzabile

Il materiale di cui all'art. 7, che non può essere commercializzato, né smaltito come rifiuto in discarica, né trattenuto in sito, potrà avere la seguente destinazione:

1. riutilizzato nell'ambito di progetti di opere pubbliche in corso di realizzazione o previsti nelle programmazioni degli Enti pubblici.
2. riutilizzato come copertura giornaliera dei rifiuti depositati nella discarica al servizio del comune;
3. riutilizzato per interventi pubblici di recuperi ambientali;
4. messa in riserva temporanea, presso un'area appositamente individuata dal Comune, ove disponibile, per un periodo non superiore ad anni cinque,

trascorsi i quali il Comune si riserva il diritto di uso del materiale depositato per finalità pubbliche.

Il materiale di risulta di cui al comma precedente, sarà esonerato dal pagamento delle tariffe di cui alla D.G.R. n. 70/1992.

L'onere del trasporto per il recapito finale ai punti 1-2-3-4, salvo diverso accordo fra le parti, resta a totale carico del richiedente dispensando il Comune da ogni onere.

Art. 9 - Esclusioni

Non è oggetto del presente regolamento la commercializzazione di materiale inerte risultante da attività di scavo effettuato dagli Enti competenti (AIPO – Consorzi di Bonifica - Autorita' di Bacino - ecc) e destinato alle opere di difesa idraulica, nonché interventi di protezione civile.

Art. 10 - Tariffe

I materiali ammessi alla commercializzazione dovranno essere autorizzati.

A fronte della commercializzazione il Comune applicherà le tariffe stabilite dalla L.R. n. 17/91 così come modificate dalla L.R. n. 7/2004.

Le somme versate al Comune sono devolute nella misura del 20% alla Provincia territorialmente competente e nella misura del 5% alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione, e rinaturalizzazione ambientale e paesistica. Gli oneri derivanti da detta tariffazione saranno introitati sui capitoli di bilancio in entrata e saranno utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione, e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'art 27 della L.R. n. 17/91, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e delle attività di costa, per quanto in connessione con attività estrattive.

Art. 11 - Rilascio autorizzazione

La ditta che rientra nei requisiti elencati dall'art. 6, contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi relativi all'opera che intende realizzare dovrà richiedere autorizzazione esplicita per la commercializzazione dei materiali; la domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica e sarà cura del Settore Tecnico effettuare l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione comunale.

Art. 12 - Tenuta del registro delle autorizzazioni con i quantitativi

L'ufficio preposto del Comune provvederà alla tenuta del registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art 11 del presente regolamento, nonché all'aggiornamento dei quantitativi destinati alla commercializzazione fino alla concorrenza dei quantitativi previsti a favore del Comune negli strumenti di pianificazione vigenti.

Art. 13 - Misurazioni e controlli

In corso di commercializzazione potranno essere effettuati controlli campione sulle autorizzazioni rilasciate dal comune per accertare il destino finale del materiale di risulta.

Art. 14 - Sanzioni

L'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a € 2.582,00=.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale di cui all'art. 11 del presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore ad € 1.549,00.

Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione.

Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli, o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 1.549,00.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.